

COLLEGIO PROVINCIALE  
GEOMETRI E LAUREATI  
V S MARIA PORTA 34 SC B INT  
10  
62100 MACERATA (MC)

**OGGETTO:** *Consulenza giuridica n. 910-1/2023*  
*Associazione/Ordine COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E*  
*LAUREATI*  
*Codice Fiscale PSSPLA65M50L366F*  
*Istanza presentata il 01/03/2023*

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DL n. 34 del 2020 , e' stato esposto il seguente

### **QUESITO**

Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Macerata (di seguito anche Collegio Istante) espone la seguente problematica interpretativa:

«L'articolo 119 del d.l. n. 34/2020, così come convertito dalla L. 77/2020 s.m.i. nonché dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) e Legge di Bilancio 2023, dispone al comma 8-ter che "Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato

di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento".

Tale comma prevede, pertanto, la possibilità di usufruire della maxi-agevolazione fiscale del Superbonus 110% per gli interventi edilizi effettuati nelle aree colpite dal terremoto sino alla data del 31 dicembre 2025.

Con l'emanazione del T.U. della Ricostruzione Privata da parte del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016, è stato previsto all'art. 104 denominato "Interventi di ricostruzione su edifici colpiti da precedenti eventi sismici e su edifici già dichiarati inagibili" che "Agli interventi di riparazione o ricostruzione su immobili privati situati nelle Regioni Umbria e Marche già danneggiati dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e in Umbria del 2009, i quali per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 abbiano subito un aggravamento, ai sensi dei commi 6 e 6 bis dell'art. 13 della legge Speciale Sisma, si applicano le disposizioni contenute nei Capi III e IV dell'ordinanza commissariale n. 51 del 28 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni".

In particolare l'Ordinanza Commissariale n. 51 del 28 marzo 2018 e s.m.i. prevede al Capo II all'art. 9 "Interventi ammessi a contributo" che "1. In attuazione dell'articolo 13, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 189/2016 sono ammessi a finanziamento gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che non siano già stati oggetto di finanziamento sugli edifici privati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge siti nelle Regioni Umbria e Marche resi inagibili dagli eventi sismici del 1997 e 1998, che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, i quali risultino inclusi nelle U.M.I. di fascia 'N' dei programmi integrati di recupero (PIR) di cui

all'articolo 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, con priorità per gli interventi su edifici ubicati all'interno dei centri e nuclei di particolare interesse perimetrali ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017 ovvero ricompresi negli aggregati edilizi di cui agli articoli 15 e 16 dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 19 del 7 aprile 2017."

A seguito di detto excursus normativo è evidente che gli edifici danneggiati dal sisma del 1997 che, pur avendone diritto, non hanno ancora ottenuto il contributo per la ricostruzione post-sisma, qualora a seguito dell'ulteriore evento sismico del 2016 abbiano avuto un aggravamento del danno, possono accedere al contributo concesso dall'Ufficio Ricostruzione Sisma (USR) avuto riguardo, tuttavia, alla capienza economica effettiva del contributo totale concesso all'USR per la ricostruzione ("nei limiti delle risorse stanziare").

Tutto ciò premesso, supponiamo di essere di fronte ad un edificio che sia stato danneggiato dal sisma nell'anno 1997 e che, in seguito all'ulteriore evento sismico del 2016, abbia avuto un aggravamento del danno. Tale edificio, pur ricadendo nelle ipotesi di quei fabbricati che avrebbero diritto al contributo post-sisma sia, in concreto, collocato in una sub specie di "lista di attesa" potendo accedere a detto contributo solo ed esclusivamente in base alla capienza economica rimasta del contributo stesso. Pertanto potrebbero verificarsi due ipotesi:

1. Il contributo venga concesso per effettiva capienza dei fondi ma l'erogazione si abbia a notevole distanza di tempo;
2. Il contributo non venga concesso per mancanza di fondi.

Tuttavia, dal momento che la normativa evidenzia che gli edifici danneggiati dal sisma possono accedere al Superbonus 110% con possibilità di fruizione del beneficio sino al 31 Dicembre 2025, supponiamo che il Committente, nella futura ed incerta ipotesi di

ricevere il contributo per la ricostruzione allo stesso spettante (si ribadisce) avendone i requisiti, decida di rinunciare al predetto contributo per accedere esclusivamente al Superbonus 110%.

Nel caso di specie, essendo di fronte ad un edificio danneggiato dal sisma del 1997, che ha subito un aggravamento del danno con il sisma del 2016, che avrebbe diritto al contributo per la ricostruzione post-sisma e che, malgrado ciò, si trovi in "lista d'attesa" potendo ottenere il contributo solo a concorrenza dei fondi stanziati rimasti, ci si interroga se il Committente possa rinunciare a detto contributo per usufruire esclusivamente del Superbonus 110% con proroga al 31 Dicembre 2025 essendo immobile sito nel c.d. "Cratere". Ci si interroga, inoltre, sulle modalità con cui potrà usufruirne».

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA**

Il Collegio istante ritiene che «il Committente possa accedere alla maxi-detrazione del Superbonus 110% con proroga al 31 dicembre 2025 rinunciando al contributo per la ricostruzione. Per converso, qualora non si consentisse alla proroga dei termini, ci si troverebbe di fronte ad una evidente disparità di trattamento con conseguente violazione del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.). Difatti, nel caso di specie, il Committente avrebbe tutti i requisiti per poter accedere al contributo per la ricostruzione ma, per fattori esterni ed estranei al suo volere, non può in concreto usufruirne per carenza di fondi. Tale diseguaglianza verrebbe meno laddove si consentisse di accedere alla maxi-detrazione fiscale del 110% nei termini previsti dalla normativa per gli immobili siti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici,

ovverosia il 31 Dicembre 2025».

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

La questione sollevata dal Collegio istante attiene all'applicabilità del comma 8-ter dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020 in relazione ad edifici che, già resi inagibili per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Umbria e Marche nel 1997 e 1998 e in Umbria nel 2009, abbiano subito ulteriori danni a causa degli eventi sismici sopravvenuti a far data dal 24 agosto 2016.

Preliminarmente all'esame della questione interpretativa sollevata, occorre fornire un breve excursus normativo.

Come è noto, il comma 8-ter dell'articolo 119 del d.l. n. 34/2020 ha così disposto: "*Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento*".

In relazione a tale disposizione, l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti con la risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022. In particolare, il citato documento di prassi, nel circoscrivere l'ambito applicativo del comma 8-ter, ha chiarito le condizioni al ricorrere delle quali la detrazione continua ad applicarsi nella misura del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, precisando che, in virtù del richiamo operato dalla disposizione citata ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e

ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici, la proroga della vigenza dell'agevolazione trova applicazione in relazione *"alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (cfr. risoluzione citata).

Il menzionato documento di prassi ricorda, inoltre, che l'ammissione al contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione è subordinata al presupposto che l'edificio risulti inagibile in rapporto di causalità con un evento sismico verificatosi dall'aprile 2009, attestato tramite il rilascio della scheda AeDES, o di un documento analogo, che evidenzia un esito di inagibilità corrispondente a B, C, E e che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all'evento stesso, non essendo a tal fine sufficiente la mera ubicazione in un Comune appartenente a territori interessati dallo stato di emergenza.

Tali concetti sono stati altresì ribaditi con la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-07391 del 27 aprile 2022.

Posto quanto sopra, è di tutta evidenza che l'applicabilità del più volte citato comma 8-ter (proroga al 31 dicembre 2025 dell'agevolazione Superbonus) con riferimento agli edifici già resi inagibili per effetto degli eventi sismici occorsi nelle regioni Umbria e Marche nel 1997 e 1998 e poi in Umbria nel 2009, senza tuttavia l'ottenimento del relativo contributo per la ricostruzione, e che hanno subito ulteriori aggravamenti del danno con il sisma del 24 agosto 2016 è necessariamente subordinata alla effettiva sussistenza del diritto al contributo riconosciuta dall'Ufficio per la Ricostruzione post Sisma 2016.

Il riconoscimento di tale diritto, tuttavia, disciplinato dalle Ordinanze del Commissario per la Ricostruzione, e, da ultimo, dal Testo Unico per la Ricostruzione Privata, non

rientra tra le prerogative di questa Amministrazione, in quanto attiene ad una legislazione speciale, non fiscale, che esula dalle competenze dell'Agenzia delle entrate.

Tanto precisato, è opinione di questa Direzione che nell'ipotesi formulata dal Collegio istante, concernente edifici danneggiati dal sisma nell'anno 1997 che, pur avendone diritto, non hanno ancora ottenuto il contributo per la ricostruzione post-sisma del 1997 e che, avendo subito un aggravamento del danno in seguito all'ulteriore evento sismico del 2016, hanno diritto al contributo concesso dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 (USR), seppure "*nei limiti delle risorse stanziare*", sia applicabile la proroga di cui al più volte citato comma 8-ter dell'articolo 119 del d.l. n. 34/2020, indipendentemente da un effettivo atto di rinuncia formale del diritto alla percezione del contributo. Ciò in quanto, si ribadisce, sia la risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022 che la risposta all'interrogazione parlamentare del 27 aprile 2022, n. 5/07391 hanno affermato che la proroga in questione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia previsto anche il diritto alla percezione di contributi per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati a seguito di eventi sismici.

Giova evidenziare, ad ogni buon conto, che, ai sensi dei menzionati commi 1-ter e 4-quater, gli incentivi del Superbonus spettano esclusivamente per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (c.d. spesa in "accollo"). Resta inteso che, in assenza del percepimento di tale contributo, è consentita la fruizione del Superbonus con riguardo a tutte le spese sostenute, purché le stesse siano ammissibili all'agevolazione e, comunque, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 119 del decreto Rilancio.

Da ultimo, infine, si ribadisce che la possibilità di accedere alla proroga di cui al citato comma 8-ter è subordinata alla sussistenza di un aggravamento del danno causato dal Sisma 2016, che, in quanto attestato mediante il rilascio della scheda AeDES con gravità di tipo B, C o E, determini l'insorgenza del diritto alla percezione del contributo di ricostruzione post Sisma, anche se "nei limiti delle risorse stanziare".

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi presentati, assunti acriticamente, così come illustrati nell'istanza di consulenza giuridica.

I documenti normativi e di prassi citati sono consultabili sul sito internet dell'Agenzia [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**IL DIRETTORE REGIONALE**

**Stefano Mastronardo**

**(firmato digitalmente)**